



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Montabone n. 1 – 10050 BORGONE SUSA

Tel. 011/9646562 – fax 011/9645001

PEC: protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE – PARTE ECONOMICA ANNO 2022 PREINTESA

In data 28/10/2022 presso la Residenza Municipale del Comune di Borgone Susa tra:

- la delegazione di parte pubblica:

BACCIU Dott.ssa Marta
GIARDINO Cristina
Arch. Paola MARGRIT

- Segretario Comunale
- Responsabile dei Servizi Finanziari
- Responsabile dell'Area Tecnica

E

- la delegazione sindacale :

BUA Dott. Renato
TURBIL Dott. Ivan

- Organizzazione Sindacale Territoriale UIL
- RSU (soggetto unitario)

viene sottoscritta la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato integrativo – ponte - per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie del Fondo risorse decentrate anno 2022.

COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 67 E SEGUENTI CCNL 21/05/2018

Il fondo per le risorse decentrate, in applicazione dell'art. 67 e seguenti del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2022 risulta così costituito:

RISORSE STABILI	ANNO 2021	ANNO 2022
ART. 67 Comma 1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. <i>(di cui decurtazioni per € 819,00 per cessazioni alla data del 31/12/2016 ove si sono verificate variazioni in meno rispetto alla media di personale presunta, e si è proceduto dall'anno 2016 a stabilire l'esatto importo del fondo di produttività ai sensi dell'art. 1 comma 236).</i>	€ 34.481,00	€ 34.481,00
ART. 67 Comma 1. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo annuale delle risorse di cui all'art.32 comma 7 del CCNL 2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nel 2017, per incarichi di 'alta professionalita'. L'importo di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	€ 533,60	€ 533,60
ART. 67 Comma 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:		
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	€ 832,00	€ 832,00

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	€ 359,52	€ 359,52
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 946,00	€ 946,00
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -	€ -
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -	€ -
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -	€ -
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	€ -	€ -
h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	€ -	€ -
TOTALE RISORSE STABILI (A)	€ 37.152,12	€ 37.152,12
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO (A1)	€ 1.191,52	€ 1.191,52
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO (A2)	€ 35.960,60	35.960,60

RISORSE VARIABILI		
ART. 67 COMMA 3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	--	--
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	--	--
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;		
Sub.c.1) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale: incentivi recupero evasione IMU/TARI/TASI	€ 2.675,00	€ 1.500,00
Sub.c.1) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale: incentivi tecnici	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Sub.c.1) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale: compensi Istat	€ 100,00	€ 100,00
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	--	--
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	--	--
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	--	--
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	--	--

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67 comma 4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente	€ 3.648,00	€ 3.648,00
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (ex art.15 c.5); in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	€ 4.385,00	€ 2.300,00
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	--	--
ART. 67 COMMA 5. Gli enti possono destinare apposite risorse:		
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (comma 2 lett. h);	--	--
ART. 67 COMMA 7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017. ART. 15 COMMA 7 Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.	--	--
ART. 67 COMMA 8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.	--	--
ART. 67 COMMA 9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	--	--
ART. 67 COMMA 10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.	--	--
ART. 67 COMMA 11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.	--	--
ART 68 COMMA 1, ultimo periodo ... Non sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	--	--
Recupero somma derivante dal mancato utilizzo dei buoni pasto da personale in smart working nel 2020	€ 1.950,00	-
Deurtazioni per cessazioni (alla data del 31/12/2016 si sono verificate variazioni in meno rispetto alla media di personale presunta, e si è proceduto dall'anno 2016 a stabilire l'esatto importo del fondo di produttività ai sensi dell'art. 1 comma 236).	€ 819,00	€ 819,00
TOTALE RISORSE VARIABILI (B)	€ 14.939,00	€ 9.729,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO (B2)	€ 7.214,00	€ 5.129,00
TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO (B3)	€ 7.725,00	€ 4.600,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO	2021	2022
TOTALE FONDO (C = A+ B)	€ 52.091,12	€ 46.881,12
TOTALE FONDO NEL TETTO (C1= A2 + B2)	€ 43.174,60	€ 41.089,60
SOMME NETTE DESTINATE PER LAVORO STRAORDINARIO (C2)	€ 600,00	€ 600,00

FONDO P.O. + RISULTATO (C3)	€ 21.505,00	€ 22.182,50
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE (C1 + C2 + C3)	€ 65.279,60	€ 63.872,10

RIEPILOGO COMPLESSIVO 2016	
TOTALE FONDO (C = A+ B)	€ 39.280,00
TOTALE FONDO NEL TETTO (C1= A2 + B2)	€ 36.461,00
SOMME NETTE DESTINATE PER LAVORO STRAORDINARIO (C2)	€ 600,00
FONDO P.O. + RISULTATO (C3)	€ 29.037,50
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE (C1 + C2 + C3)	€ 66.098,50

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI EFFETTUATE E DELL'INDENNITA' DI COMPARTO A TUTTO IL 31/12/2019 - ART. 68 E SEGUENTI DEL CCNL DEL 21/05/2018.

Ai sensi dell'art. 68 e seguenti del CCNL del 2/5/2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Tali importi sono finalizzati al finanziamento di eventuali ulteriori progressioni. Non sono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

Le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali ammontano a complessive **€ 20.182,37** (somma presunta: in sede di applicazione sarà quantificata la consistenza definitiva).

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2021, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.1.2004.

Per l'anno 2021 le quote annuali dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi **€ 4.012,90** (somma presunta: in sede di applicazione sarà quantificata la consistenza definitiva).

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici di cui agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività. Si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2022:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2022		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
	TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2022	€ 37.152,12
	IMPIEGO RISORSE STABILI	
C.C.N.L. 21/05/2018	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio	€ 20.182,37
C.C.N.L. 21/05/2018	Art. 33 comma 4 CCNL 22/01/2004 - tabella D - Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente	€ 4.012,90
C.C.N.L. 21/05/2018	risorse utilizzabili per altri impieghi non aventi carattere di stabilità	--
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	€ 24.195,27

**UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI PER I COMPENSI ART. 68 E SEGUENTI
DEL CCNL 21/05/2018.**

Le parti convengono di destinare le risorse variabili per

- il pagamento delle indennità di rischio e maneggio valori al personale della categoria B e C (**art. 70 bis, comma 1, lett. b e c**):

	n. dipendenti	Importo annuo lordo
Indennità di rischio (art. 70 bis, comma 1, lett. b)	1*	60,00
Indennità di maneggio valori (art. 70 bis, comma 1, lett. c) - (sono stabilite, in ragione ponderale rispetto all'entità dei valori oggetto del maneggio, due distinti importi dell'indennità giornaliera: € 1,00 e € 1,50. Le indennità a questo scopo destinata non potranno comunque superare, cumulativamente, € 1.000,00 e saranno proporzionalmente ridotte al superamento di tale tetto).	4**	1.000,00
TOTALE		1.060,00

*previsto un operaio per mesi due

**di cui 1 assunta nel mese di luglio 2022

- il pagamento delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, nella fattispecie si fa riferimento ai compensi dovuti dall'Istat per le operazioni censuarie:

Compensi ISTAT	Compenso annuo lordo
Assegnati ai dipendenti dell'Ufficio anagrafe	100,00*

*: verrà detratta la quota stabilita dall'ISTAT riconosciuta a favore dell'Ente, al momento non ancora comunicata.

- il pagamento delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, nella fattispecie si fa riferimento ai compensi dovuti per incentivi tecnici al R.U.P.:

Incentivi tecnici	Compenso annuo lordo
Assegnati ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico	3.000,00

- il pagamento delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, nella fattispecie si fa riferimento agli incentivi spettanti per il recupero dell'evasione Imu:

Recupero evasione IMU/TARI/TASI	Compenso annuo lordo
Assegnati ai dipendenti interessati dalle operazioni di recupero	1.500,00

- le specifiche responsabilità - previste **dall'art. 70 quinquies, comma 1 ex CCNL** - del personale della categoria B e C per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

Specifiche responsabilità art. 17 comma 1	Compenso annuo lordo cat. B
Ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale	500,00

- le specifiche responsabilità - previste **dall'art. 70 quinquies, comma 2 lett. i) ex CCNL** - del personale della categoria B e C a cui sono attribuite con atto formale qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe, ufficiale elettorale.

Specifiche responsabilità art. 17 comma 2 lett. i)	Compenso annuo lordo cat. B
Ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale	300,00

- le indennità di servizio esterno – previste **dall'art. 56 quinquies, comma 1 CCNL** - al personale di vigilanza, vengono stabilite nella misura di € 1,50 giornaliero. Le parti convengono altresì, l'ammontare di tale indennità.

Indennità di servizio esterno art. 56-quinquies	Compenso annuo lordo
Dipendente CAT. C.5	400,00
TOTALE	400,00

- le indennità di funzione – previste **dall'art. 56 sexies, comma 1 CCNL** – vengono assegnate al personale di vigilanza, cui vengono attribuiti compiti che comportano specifiche responsabilità: Le parti concordano nel quantificare l'indennità di cui sopra nella misura di € 500,00.

Indennità di servizio esterno art. 56 sexies	Compenso annuo lordo
Dipendente CAT. C.5	500,00
TOTALE	500,00

**RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

RIEPILOGO RISORSE VARIABILI PER FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022		
	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
	TOTALE RISORSE VARIABILI	9.729,00
	IMPIEGO RISORSE VARIABILI	
	Indennità di rischio, maneggio valori (art. 70 bis, comma 1, lett. b e c)	1.060,00
	compensi per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i)	800,00
	importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (ex art.15 c,5)	1.300,00
	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale: incentivi tecnici e compensi ISTAT NB: In sede di consuntivo annuale si darà atto della definitiva consistenza	3.100,00
	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti econ. in favore del personale: recupero evasione IMU/TARI/TASI	1.500,00
	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale: indennità di servizio esterno – prevista dall'art. 56 quinquies e sexies, comma 1 CCNL - del personale di vigilanza	900,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI	8.660,00
a dedurre	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale NB: In sede di consuntivo annuale, si darà atto della definitiva consistenza.	4.600,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI	4.060,00

Compensi per lavoro straordinario	€ 600,00
-----------------------------------	-----------------

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili e variabili per l'anno 2022:

	IMPORTO IN EURO
Importo totale risorse stabili	37.152,12
Importo totale risorse variabili	9.729,00
Importi a dedurre per quote non soggette al limite	6.320,52
Importo disponibilità per lavoro straordinario	600,00
Totale risorse disponibili	41.160,60
Impiego risorse stabili	24.195,27
Impiego risorse variabili	8.660,00
Importo disponibilità lavoro straordinario	600,00
Totale impieghi	33.455,27
Totale a disposizione per produttività collettiva ed individuale	7.705,33

RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI CUI:

- € 2.500,00 da destinare alle performances individuali;
- € 5.205,33 da destinare alla produttività collettiva.

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate complessivamente in € 7.705,33.

Le parti concordano, in via generale, sul fatto che gli eventuali risparmi relativi a risorse destinate a compensi accessori e non spese per intero nelle singole voci confluiranno nel totale dell'importo destinato a remunerare la produttività collettiva e individuale (art. 68 CCNL 21/5/2018) in quanto giuridicamente compatibili.

Le parti concordano di destinare le risorse di cui di cui all'art. 67 comma 3 lett. h) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

Le risorse sono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e, in particolare, specificati per ciascun settore nelle schede di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, ciascun responsabile provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore.

Si dà atto che si provvederà al rispetto di quanto stabilito dall'art. 69 del vigente C.C.N.L. del 21/05/2018 in merito al quale '1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1; 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita'.

Verrà assegnata la maggiorazione del 30% ad un dipendente per ogni Area. La quota disponibile da assegnare alle performance individuali è di € 2.500,00.

Le parti stabiliscono altresì che eventuali risparmi risultanti dopo l'attribuzione delle progressioni di cui sopra, verranno destinate alla produttività collettiva.

Le parti convengono infine che qualora i compensi aggiuntivi di cui sopra, percepiti dal personale non titolare di P.O. superino del doppio la media della produttività pro-capite, l'importo della produttività spettante a tale personale sia ridotto del 50%.

Vengono destinati € 800,00 alla previdenza integrativa ex art. 208 C.d.s. per il personale dell'Area di Vigilanza.

Si rileva il rispetto della spesa dell'anno 2016 per le indennità delle Posizioni Organizzative:

P.O. ANNO 2016	IMPORTO INDENNITA' P.O.	IMPORTO INDENNITA' RISULTATO (15%)	TOTALE	AUMENTI PREVISTI PER IL 2022
D.1 ANAGRAFE	€ 7.700,00	€ 1.155,00	€ 8.855,00	
D.1 RAGIONERIA	€ 8.550,00	€ 1.282,50	€ 9.832,50	
D.3 U.T.	€ 9.000,00	€ 1.350,00	€ 10.350,00	
Totale anno 2016	€ 25.250,00	€ 3.787,50	€ 29.037,50	
P.O. ANNO 2022				
D.2 RAGIONERIA	€ 8.550,00	€ 1.282,50	€ 9.832,50	€ 1.000,00
D.4 U.T.	€ 9.000,00	€ 1.350,00	€ 10.350,00	€ 1.000,00
Totale anno 2022	€ 17.550,00	€ 2.632,50	€ 20.182,50	€ 2.000,00

Si concorda di aumentare per l'anno 2022 di € 2.000,00 l'importo dell'indennità di risultato delle P.O..

MODIFICA DEI CRITERI DEL REGOLAMENTO INCENTIVI IMU
(approvato con delibera G.C. n. 17/2020)

Le parti concordano nel ripartire il fondo di incentivi IMU/TARI nel seguente modo:

- 80% per l'incentivazione del personale dipendente;
- 20% potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia:

- alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti;
- ai precedenti contratti collettivi individuali aventi contenuti a valore normativo.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

Per la delegazione di parte pubblica:

BACCIU Dott.ssa Marta – Segretario Comunale

GIARDINO Cristina – Responsabile dei Servizi Finanziari

Arch. Paola MARGRIT – Responsabile dei Servizi Tecnici

Per la delegazione sindacale:

Il RSU TURBIL Dott. Ivan

L'organizzazione Sindacale UIL FP BUA Dott. Renato